

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza 01-01-19 - Servizio Statistica regionale elettorale

A tutti i Comuni della Sardegna e p.c. Prefettura di Cagliari protocollo.prefca@pec.interno.it e p.c. Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it e p.c. Prefettura di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it e p.c. Prefettura di Oristano elettorale.prefor@pec.interno.it

Oggetto:

Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna – 25 febbraio 2024. Rilevazione corpo elettorale, adempimenti preliminari alla presentazione delle liste, autenticazione firme, cartoline-avviso AIRE, lavoro straordinario dipendenti comunali.

Con riferimento alla consultazione in oggetto, si ricorda, preliminarmente, che il fac-simile definitivo del manifesto di convocazione dei comizi elettorali è disponibile nel portale SardegnaElezioni, nella parte dedicata alle Elezioni regionali 2024 - sezione Modulistica. Come anticipato con circolare n. 19128 del 10 novembre 2023, i Comuni dovranno provvedere autonomamente all'affidamento del servizio di stampa dei manifesti di convocazione dei comizi anticipandone le spese, che saranno oggetto di rimborso da parte della Regione.

Ciò premesso, in relazione ai prossimi adempimenti del procedimento si forniscono le seguenti indicazioni:

### Rilevazione corpo elettorale e sezioni

Al fine di organizzare la fornitura del materiale elettorale e, in particolare, delle cartoline-avviso per gli elettori residenti all'estero, si chiede la comunicazione del numero degli elettori (anche distinto per sezione) e delle sezioni elettorali, aggiornato alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45° giorno antecedente la votazione (11 gennaio 2024).



Per tale comunicazione le Amministrazioni comunali dovranno procedere, **entro il 14 gennaio p.v.**, all' inserimento diretto dei dati nell'applicativo SIER – *Sistema informativo elettorale regionale*, sulla base delle istruzioni contenute nel Manuale che sarà inviato all'indirizzo email degli Operatori comunali a tal fine individuati e pubblicato nel portale SardegnaElezioni.

Per i medesimi Operatori è inoltre previsto lo svolgimento, nel mese di gennaio (le date saranno comunicate successivamente via mail agli interessati), di apposite giornate di formazione per l'utilizzo dell' applicativo e di supporto al caricamento dei dati richiesti.

Per quanto concerne la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, si rinvia, come di consueto, alle disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale per i Servizi elettorali e dalle Prefetture territorialmente competenti.

## Adempimenti preliminari alla presentazione delle liste circoscrizionali

Si segnala che dalle ore 8.00 di domenica 21 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 22 gennaio 2024 (10° e 11° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni) si effettua la presentazione delle liste dei candidati (alla carica di consigliere regionale), per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 15 L.R. 6 marzo 1979, n. 7; art. 12 L.R. 26 luglio 2013, n. 16; art. 4 L.R. stat. 12 novembre 2013, n. 1).

In tale contesto, per quanto riguarda gli adempimenti in capo ai Comuni, i medesimi sono invitati ad organizzare le attività dei propri uffici in modo da garantire il tempestivo assolvimento degli adempimenti preliminari alla presentazione delle liste (in particolare, rilascio dei certificati elettorali e autenticazione delle firme), assicurando l'apertura degli uffici comunali nelle giornate di domenica 21 gennaio e lunedì 22 gennaio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Gli stessi uffici vorranno, altresì, garantire l'apertura nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia giovedì 18 gennaio, venerdì 19 gennaio e sabato 20 gennaio, anche nelle ore pomeridiane, pubblicizzando gli orari di apertura mediante avvisi chiaramente visibili e posti in opportuno risalto anche quando gli uffici comunali sono chiusi.

Si ricorda, infine, che il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche collettivi, deve avvenire nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (art. 15, comma 3, L.R. n. 7/1979).

Quanto alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si sottolinea che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.



Si segnala, peraltro, la possibilità, per i soggetti titolati di partiti, movimenti politici o liste di candidati, di richiedere e acquisire in formato digitale e tramite pec i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (art. 38-bis decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Conseguentemente, al fine di consentire alle forze politiche di presentare le richieste di acquisizione in formato digitale, si raccomanda di voler pubblicizzare adeguatamente, sull'home page del sito istituzionale del Comune, gli indirizzi di posta elettronica certificata attraverso cui inoltrare tali richieste e di voler adottare idonee misure organizzative affinché tali indirizzi siano attentamente monitorati.

Per le ulteriori informazioni sull'argomento si rinvia alla pubblicazione "Istruzioni per la presentazione e l' ammissione delle candidature", pubblicata nel portale in Elezioni regionali 2024 – sezione Normativa.

## Autenticazione delle firme dei sottoscrittori

Nell'ambito degli adempimenti preparatori del procedimento elettorale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 53 del 1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22). In particolare, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento



delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai candidati alle elezioni.

Nell'espletamento di tale funzione dovrà essere comunque assicurata, da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti, la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Infine, le modalità di autenticazione sono quelle previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (v. *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, pag. 23 ss.).

## Cartoline-avviso elettori AIRE

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE (*An agrafe italiani residenti all'estero*), l'Amministrazione regionale procederà alla consegna ai Comuni delle relative CARTOLINE AVVISO (*mod. 31R*), secondo il fabbisogno stimato per ciascun Comune sulla base della rilevazione del corpo elettorale al 45° giorno antecedente la votazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, il termine ultimo di spedizione agli elettori residenti all'estero - con il mezzo postale più rapido - a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, della cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione e le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, scade **mercoledì 31 gennaio 2024**, 20° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento relativo ai contributi regionali per le spese di viaggio degli elettori sardi residenti all'estero, di competenza dell'Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione – Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT, si rinvia alle informazioni disponibili al link <a href="https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24">https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24</a>

#### Lavoro straordinario

Il periodo di riferimento per la prestazione di lavoro straordinario afferente alle elezioni regionali da parte dei dipendenti comunali, decorre dal 1° gennaio al 1° marzo 2024 (ovvero dal 55° giorno antecedente la data della consultazione al 5° giorno successivo alla data della stessa), ai sensi dell'art. 15 del decreto



legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si ricorda, in particolare, che l'articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili (il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di 5 dipendenti) e dispone che la determinazione autorizzativa del lavoro straordinario, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici elettorali nonché a quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, indicando i nominativi del personale autorizzato al lavoro straordinario, il numero di ore mensili di lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente - entro i limiti di legge - e le specifiche funzioni da assolvere. Si richiama l'attenzione, in particolare, sul fatto che, per espressa disposizione normativa, la mancata adozione dell'autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

Come già evidenziato nella circolare n. 19128 del 10 novembre 2023, le spese per il lavoro straordinario elettorale dei dipendenti comunali, anticipate dai comuni, saranno rimborsate posticipatamente dalla Regione (entro i limiti di legge sopra indicati) sulla base del rendiconto da presentare, con le modalità che saranno in seguito comunicate, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data delle elezioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (art. 15, comma 3, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8).

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo